

## **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO FAMILIARI DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ANAUNIA DI PREDAIA FRAZ. TAIO**

*Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 dd. 08/06/2021*

### **CAPO I ELEZIONE**

#### **Articolo 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione dei rappresentanti degli ospiti in seno al Comitato Familiari dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Anaunia di Taio.
2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, le funzioni del Comitato Familiari di cui al comma precedente.

#### **Articolo 2 Numero di rappresentanti**

1. Il Comitato Familiari si compone di massimo tre rappresentanti eletti secondo le disposizioni del presente regolamento.

#### **Articolo 3 Elettorato attivo**

1. Sono elettori dei rappresentanti di cui al precedente articolo gli ospiti che hanno residenza abituale nella struttura o un loro delegato.
2. Al momento di ingresso in struttura l'ospite provvede ad individuare e comunicare l'eventuale parente fino al quarto grado delegato.
3. Per l'ospite non in grado di provvedere alla comunicazione dell'eventuale delega, il rappresentante del medesimo viene individuato a cura della direzione dell'Ente tra i parenti o le persone di fiducia dell'ospite.
4. L'elenco degli elettori è iscritto in apposito registro tenuto dalla direzione dell'Ente.

#### **Articolo 4 Elettorato passivo**

1. Sono eleggibili a rappresentanti degli ospiti gli elettori di cui all'articolo precedente.

2. Non possono essere eletti rappresentanti degli ospiti i dipendenti della Struttura, i membri del Consiglio di Amministrazione e i titolari o amministratori che hanno parte in rapporti economici con l'Ente.

## **Articolo 5**

### **Durata del mandato**

1. Gli eletti restano in carica due anni e sei mesi dalla proclamazione. Essi esercitano le loro funzioni fino all'elezione dei nuovi rappresentanti.
2. Il rappresentante decade dall'incarico in caso di dimissione o decesso dell'ospite suo parente.
3. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un rappresentante il Presidente dell'Ente provvede, entro quindici giorni, alla surroga con il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del mandato.

## **Articolo 6**

### **Indizione delle elezioni**

1. Il Presidente, almeno quindici giorni prima della data di scadenza del mandato, fissa la data delle elezioni, dandone avviso agli elettori iscritti nel registro di cui all'art.3.
2. L'avviso della consultazione, unitamente a copia dell'elenco degli elettori, deve essere pubblicato all'Albo dell'Ente.
3. Le elezioni di cui al comma 1 sono svolte di norma in un giorno festivo.

## **Articolo 7**

### **Candidature**

1. Gli elettori che intendono proporre la propria candidatura ne danno comunicazione al Presidente entro i cinque giorni antecedenti il giorno fissato per la consultazione. Il Presidente provvede a dare avviso al pubblico dei nominativi depositati almeno 24 ore prima della data fissata per la consultazione. Le elezioni non hanno luogo qualora non sia presentata alcuna candidatura.

## **Articolo 8**

### **Consultazione**

1. La consultazione elettorale si svolge con le modalità di cui al presente articolo:
  - si svolge in apposita sala messa a disposizione dell'Ente;
  - nel giorno fissato per la consultazione il Presidente provvede alla costituzione di un ufficio composto dal Direttore con funzioni di presidente e da due scrutatori scelti tra gli elettori;
  - la votazione deve durare da un minimo di due ore ad un massimo di quattro;
  - ogni elettore può votare fino a tre candidati;

- il segretario registra su apposito elenco l'avvenuta espressione del voto. La votazione avviene a scrutinio segreto;
- il voto è strettamente personale e non è ammessa delega;
- alla scadenza dell'ultima ora il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e apre lo scrutinio del quale deve essere redatto apposito verbale;
- sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e a parità di voti il maggiore di età.

### **Articolo 9**

#### **Proclamazione degli eletti**

1. Il Presidente, entro tre giorni dalla data di svolgimento della consultazione, pubblica i risultati delle elezioni e proclama gli eletti. Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva alla data della consultazione prende atto dell'elezione dei rappresentanti degli ospiti che formeranno il Comitato Familiari.
2. Ove la consultazione non risulti valida o non sia eletto alcun rappresentante, si procede a nuova consultazione a fronte di richiesta scritta al Presidente di un numero di elettori che rappresenti almeno il 30% degli ospiti.

### **Articolo 10**

#### **Reclamo**

1. Qualora gli elettori ritenessero che la consultazione si sia svolta in modo irregolare, gli stessi possono, entro 10 giorni dalla data delle elezioni, presentare reclamo scritto e motivato al Consiglio di Amministrazione che ha l'obbligo di pronunciarsi entro 30 giorni.
2. In caso di accoglimento, il Presidente con proprio decreto provvede all'annullamento e ad indizione di nuove elezioni.

## **CAPO II**

### **PARTECIPAZIONE**

### **Articolo 11**

#### **Funzione consultiva**

1. Il Comitato Familiari svolge funzione consultiva su tutte le problematiche di carattere generale relative all'impostazione e all'organizzazione dei servizi erogati.
2. Il Presidente, qualora all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione siano in trattazione punti relativi all'organizzazione o impostazione dei servizi, ne informa, con congruo anticipo, il Comitato Familiari.
3. All'inizio della seduta il Presidente convoca i rappresentanti che, limitatamente agli argomenti di cui al comma precedente, esprimono al consiglio di Amministrazione, anche in forma scritta, il proprio parere.

4. I rappresentanti degli ospiti in ogni caso si allontanano dall'aula durante la discussione e la votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Il Presidente entro 15 giorni dalla data della seduta informa il Comitato Familiari delle decisioni assunte.

### **Articolo 12**

#### **Funzione propositiva**

1. Il Comitato Familiari può, in ogni periodo dell'anno, formulare al Presidente proposte, anche scritte, in ordine all'impostazione e all'organizzazione dei servizi erogati. Il Presidente ne riferisce al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e comunque, entro 30 giorni dalla data di presentazioni della proposta, egli informa il Comitato Familiari sulle decisioni assunte.

### **Articolo 13**

#### **Utilizzo di spazi**

1. L'A.P.S.P. consente l'utilizzo, su richiesta, di spazi idonei per l'effettuazione delle riunioni che i Rappresentanti degli ospiti vorranno promuovere a favore degli ospiti e dei familiari.

### **Art. 14**

#### **Entrata in vigore**

1. Tutte le disposizioni contenute nel Regolamento entrano in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.